

DELIBERAZIONE NR. 644 DEL 15/05/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. REG. SENT. 377/23 DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA REMISSIONE DI QUERELA, NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 102/2022 R.G. – N. 574/2021 R.G.N.R. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- in data 03.11.2021, un dipendente ha chiesto alla scrivente ASST la concessione del patrocinio legale ai sensi dell'art. 26 CCNL integrativo del 20.09.2001, essendogli stato notificato un decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace, per il reato di cui all'art. 582 c.p.;
- con nota prot. n. 15393/2022, l'ASST riscontrava la richiesta, precisando che la conoscenza dei fatti, al momento, non poteva escludere a priori che non vi fosse un conflitto d'interessi e, pertanto, invitava il dipendente a nominare un avvocato di fiducia, con la precisazione che qualora l'esito fosse stato favorevole l'ASST avrebbe rimborsato le spese legali nella misura della tariffa minima ordinistica: minimi tabellari previsti dal D.M n. 55/2014;
- il dipendente incaricava l'avv. Pietro Ferrari quale proprio legale di fiducia appartenente al foro di Bergamo;
- in data 18.10.2023, prot. n. 66040/2023, a conclusione del procedimento penale, il dipendente chiedeva all'ASST il rimborso delle spese legali sostenute pari a € 720,21;

Considerato che l'Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo, in data 12.09.2023, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 102/2022 R.G. – n. 574/2021 R.G.N.R.;

Richiamato il comma 2 dell'art. 88 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2019-2021, recante "*Patrocinio legale*", che, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, prevede il rimborso al dipendente delle spese legali e di consulenza sostenute, ma nel limite massimo dei costi che avrebbe dovuto sostenere l'ASST qualora avesse provveduto direttamente alla nomina di un legale, purché il rimborso non sia inferiore ai parametri minimi ministeriali forensi;

Ritenuto, pertanto, di poter rimborsare al dipendente le spese legali sostenute nel limite dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, così come regolamentato con deliberazione n. 1349 del 25.07.2019 e precisamente:

fase di studio della controversia	€ 189,00
fase introduttiva del giudizio	€ 237,00
compenso	€ 426,00
spese generali	€ 63,00
cassa avvocati	€ 19,60
compenso totale	€ 509,50

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo, n. reg. sent. 377/23, di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 102/2022 R.G. – n. 574/2021 R.G.N.R.;
2. di liquidare al predetto dipendente, in accoglimento della domanda di patrocinio legale, la somma di € 509,50, a titolo di rimborso, ex art. 88 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2019-2021, delle spese legali sostenute dal medesimo, imputandola all'autorizzazione n. 538 sub 1 del bilancio 2024;
3. di dare mandato alla SC Avvocatura di ottemperare al disposto di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
4. di dare atto che l'avv. Nives Rasoli, direttore della SC Avvocatura, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 696/2024)

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. REG. SENT. 377/23 DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA REMISSIONE DI QUERELA, NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 102/2022 R.G. - N. 574/2021 R.G.N.R. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 10/05/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Rasoli Nives

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
538	1	X		509,50

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: LCFC1 Importo 1: 509,50

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 10/05/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Rasoli Nives

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
714310040	Risarcimenti	538/2024	1	€ 509,50

Bergamo, 13/05/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.696/2024

ad oggetto:

PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. REG. SENT. 377/23 DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA REMISSIONE DI QUERELA, NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 102/2022 R.G. - N. 574/2021 R.G.N.R. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
